

03/10/2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/131/SRUE1/C3

**POSIZIONE SULLO SCHEMA SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE
EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2026**

**Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), e dell'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni – Sessione Europea

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2026", proponendo l'accoglimento dei seguenti emendamenti e la condivisione di un'osservazione.

PROPOSTE EMENDAMENTO

1. Proposta additiva 5.1

All'art. 5, comma 1, lettera a), dopo le parole "*con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*"

INSERIRE "*con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*"

MOTIVAZIONE

L'articolo 5 dello schema in oggetto reca la delega al Governo in materia di monitoraggio e resilienza del suolo, individuando le principali autorità statali competenti nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Tuttavia, la Direttiva europea stabilisce un quadro comune per la gestione sostenibile del suolo che non si limita alla sola dimensione ecologico-ambientale o economico-agraria, ma affronta direttamente i fenomeni di impermeabilizzazione, trasformazione e consumo di suolo, con impatti decisivi sull'assetto del territorio, sulla pianificazione urbanistica, sul paesaggio e sulle infrastrutture verdi e blu. In questo contesto, occorre evidenziare che la tutela del paesaggio e il governo del territorio costituiscono materie ad elevata integrazione sistemica, ripartite tra la competenza statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e la competenza concorrente di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Di conseguenza, sia il Ministero della Cultura (MiC), deputato alla tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) competente per il governo del territorio, rivestono un ruolo istituzionale irrinunciabile. La pianificazione territoriale e paesaggistica, infatti, costituisce lo strumento primario per prevenire il consumo di suolo, contrastare la frammentazione

ecologica e promuovere la resilienza dei sistemi insediativi e ambientali. L'assenza di un coinvolgimento esplicito dei dicasteri competenti in materia di paesaggio e territorio nella struttura di *governance* dell'articolo 5 rischia quindi di ridurre l'efficacia a una dimensione meramente analitica o agricola, privandola della necessaria integrazione con gli strumenti programmatori regionali e locali.

2. Proposta additiva – art. 5.1, lettera e)

All'articolo 5, comma 1, lettera e) DOPO LE PAROLE “(...) tenendo conto degli strumenti di monitoraggio esistenti”

INSERIRE “assicurando l'integrazione e l'interoperabilità con i sistemi di monitoraggio e le banche dati già operativi a livello nazionale e regionale, evitando duplicazioni degli adempimenti e dei flussi informativi”

3. Proposta additiva – art. 5.1, lettera f)

All'articolo 5, comma 1, lettera f) DOPO LE PAROLE “(...) tenendo conto degli strumenti e delle misure già vigenti”

INSERIRE “con particolare riguardo alla limitazione del consumo di suolo agricolo”

MOTIVAZIONE

La direttiva prevede distretti del suolo, unità di suolo, monitoraggio e misure per salute e resilienza del suolo. Si chiede che il sistema:

- utilizzi dati e sistemi di monitoraggio già esistenti;
- eviti sovrapposizioni tra ISPRA/SNPA/ARPA/Regioni;
- tenga conto degli strumenti regionali di pianificazione e monitoraggio;
- non trasformi il recepimento della direttiva in una nuova struttura amministrativa parallela.

Diverse Regioni hanno già reti di monitoraggio dei suoli consolidate e dati rilevanti.

4. Proposta additiva - NUOVO ARTICOLO art. 5.bis

Art. 5 – bis (Principi e criteri per il recepimento della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) assicurare il coordinamento della disciplina di recepimento con la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il regolamento (UE) 2019/1009, con il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, n. 5046, nonché con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e dei fertilizzanti;
- b) assicurare il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione delle condizioni di autorizzazione, delle modalità di impiego, dei criteri di controllo e degli obblighi informativi relativi ai materiali



fertilizzanti di cui al presente articolo, tenendo conto delle specificità territoriali e dei programmi d'azione regionali vigenti, coordinando le disposizioni di recepimento con i programmi d'azione regionali.

2. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MOTIVAZIONE

La modifica incide sull'allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE, ossia sul limite di 170 kg N/ha/anno da effluente che costituisce il parametro-cardine dei Programmi d'azione delle zone vulnerabili e del bilancio dell'azoto, con effetti riflessi sui presupposti dell'illecito amministrativo e del vaglio penale di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La materia è di competenza attuativa/concorrente regionale: la direttiva Nitrati è attuata attraverso il DM 5046/2016 e i Programmi d'azione regionali nelle zone vulnerabili ai nitrati. Il ricorso all'intesa in Conferenza Stato-Regioni per i decreti delegati è coerente con il riparto delle competenze e trova preciso precedente interno nel medesimo disegno di legge (art. 12, comma 3, che prevede l'intesa; artt. 5 e 10, che prevedono il parere in Conferenza unificata). La circostanza che il disegno di legge proceda in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997 con consultazione della Conferenza rinviata alla fase di esame parlamentare rende ancor più necessario che le scelte sostanziali, interamente rimesse ai decreti delegati, siano assistite dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Un recepimento privo di criteri specifici e di intesa esporrebbe al rischio di disallineamento con i Programmi d'azione regionale vigenti, con il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 e con l'istruttoria della procedura d'infrazione INFR 2018/2249. La direttiva riporta un limite massimo di 80 kgN/ha/anno "fino a..", devono essere definite le casistiche, le condizioni ambientali per le quali declinare le quantità autorizzate.

L'equiparazione dei materiali RENURE ai fertilizzanti minerali introduce oltre al controllo della quantità distribuita, la conformità dei parametri chimici e la tracciabilità del prodotto: profili non contemplati dagli attuali protocolli di vigilanza regionali, la cui disciplina va definita in sede legislativa con il coinvolgimento delle Regioni.

La proposta ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: il comma 3 del nuovo articolo reca clausola di invarianza finanziaria, in coerenza con l'impianto del disegno di legge. La definizione *ex ante* dei criteri di ammissibilità e di controllo concorre, inoltre, a contenere il rischio di contenzioso e di rilievi in sede europea.

5. Proposta ablativa

Allegato A, punto 7

All'allegato A, punto 7 ELIMINARE "Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento."



MOTIVAZIONE

L'Allegato A, per espressa indicazione della Relazione illustrativa, è riservato alle direttive «che non necessitano di ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012». La direttiva (UE) 2026/288 non presenta tale carattere: non è auto-applicativa e rimette agli Stati membri scelte discrezionali sostanziali; il limite autorizzativo (fino a 80 kg N/ha/anno ulteriori rispetto al limite di 170 kg), i criteri di ammissibilità dei materiali, le prescrizioni d'uso e il regime di controllo. La collocazione in Allegato A è pertanto incoerente con il criterio dichiarato dallo stesso Governo.

6. Relazione illustrativa - Art. 5

Allineare la relazione al testo dell'articolo 5, in particolare riguardo i seguenti elementi:

- al rinvio, per i distretti del suolo, alle autorità di cui alla lettera b (anziché alla lettera c, come riportato nella relazione);
- al riferimento ai "principi di mitigazione del consumo di suolo" (anziché al solo "consumo di suolo agricolo", come riportato nella relazione).

OSSERVAZIONI

Osservazioni in merito alle disposizioni dell'art. 12 - Impatti per le Regioni (Adeguamento normativa nazionale a regolamento (UE) 2024/1028 relativo a raccolta e condivisione dati per servizi locazione alloggi a breve termine)

L'articolo 12 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1028 in materia di locazioni brevi, intervenendo in particolare sulle procedure di registrazione, sul CIN, sulla BDSR e sui relativi flussi informativi.

La Relazione tecnica evidenzia la necessità di rafforzare l'interoperabilità tra la BDSR e le banche dati regionali, nonché di assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle autorità regionali e locali competenti.

Pur non essendo individuati espressamente nuovi compiti o specifici oneri finanziari a carico delle Regioni, l'attuazione della delega potrà comportare possibili aggravii funzionali e organizzativi, connessi in particolare all'adeguamento dei sistemi informativi regionali, alla gestione e all'aggiornamento dei flussi di dati, al coordinamento con il Ministero del Turismo e con gli enti locali e alle eventuali attività di verifica e supporto amministrativo. Ne potrebbero conseguire oneri tecnologici, amministrativi e indirettamente economici, da valutare più puntualmente nella fase attuativa.

Sul punto, appare pertanto opportuno assicurare un adeguato raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali nella definizione e nell'adeguamento dei sistemi, chiarendo responsabilità operative, modalità di interoperabilità e accesso ai dati, anche alla luce dell'attribuzione al Ministero del Turismo delle funzioni di verifica sul rilascio e sull'utilizzo del CIN e degli ulteriori compiti di monitoraggio.

Il profilo risulta comunque presidiato dalla previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni sui decreti legislativi attuativi, sede nella quale potranno essere approfonditi anche gli eventuali impatti organizzativi e finanziari sulle amministrazioni territoriali.

Roma, 1° ottobre 2026.

